

 <p><b>Atto di Consiglio di Quartiere</b></p>	<h2>Quartiere Navile</h2>	<p>P.G. N.: 463828/2019  N. O.d.G.: 37/2019  Data Seduta : 24/10/2019  <input type="checkbox"/> Dati Sensibili  <b>Favorevole</b></p>
<p><b>Oggetto: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DEGLI ALLEGATI 1 - 1A- 2 - 3</b></p>		
<p>- Espressione di parere -</p>		

### Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile  
riunito nella seduta del 24 ottobre 2019

### Visti

l'art 37 dello Statuto Comunale;

gli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento sul decentramento come modificato con OdG n. 236 P.G. n. 142311/2015;

il documento "Aggiornamento e ricognizione ambiti di competenza degli organi dei Quartieri cittadini" PG N 45841/2016;

la richiesta di parere al Quartiere Navile P.G. N. 433668/2019 in merito alla proposta di delibera N. DC/ PRO/2019/79 "Modifica del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli allegati 1 - 1a- 2 - 3";

la Commissione "Sport e Welfare di Comunità" in seduta congiunta tra tutti i Quartieri cittadini tenutasi in data 18/07/2019 presso la Sala Imbeni di P.zza Maggiore 6;

### Considerati

la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che all'art. 25, comma 2 prevede che il Comune disciplini, con apposito regolamento, le modalità di assegnazione degli alloggi di ERP prevedendo, altresì, la facoltà per il Comune di assegnarli mediante la formazione di una graduatoria aperta aggiornata con cadenza periodica ;

la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 894 del 13 Giugno 2016 (di seguito anche "D.G.R."), recante "Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni Erp" ( in atti);

la Deliberazione di Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 154 del 6 giugno 2018 (di seguito anche "D.A.L."), recante "Atto unico sull'edilizia residenziale

pubblica. (Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 613) (in atti);  
gli adempimenti in capo ai Comuni in ordine alle necessarie modifiche dei Regolamenti comunali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Erp, derivanti dall'attuazione della citata DGR 894/2016.

### **Preso atto che**

nello specifico le modifiche proposte in delibera hanno ad oggetto :

- la necessità di adeguare le norme contenute nell'allegato 3 alla normativa regionale sovraordinata in materia di procedura per il subentro nella titolarità degli alloggi di E.R.P., con particolare riferimento alla durata di stabile convivenza ;
- la non più necessaria formula di adeguamento ISTAT per il calcolo del canone oggettivo;
- l'esigenza di differenziare le situazioni di bisogno socio-economico relativo al reddito (basso Isee) da quelle soggettive collegate alle caratteristiche del nucleo richiedente (monogenitore, figli minori etc) per dare risposta ai diversi bisogni sociali, tutelando in maniera più specifica sia il disagio economico che quello soggettivo, con la possibilità di sommare i punteggi qualora le situazioni coesistano nello stesso nucleo richiedente;
- l'esigenza di aggiornare la graduatoria annualmente, e non più semestralmente, al fine di favorire un maggiore scorrimento della stessa. Tale misura è da intendersi come sperimentazione della durata di 3 anni al termine della quale verrà valutato il rendimento della misura stessa;
- l'adeguamento alla normativa regionale anche in materia di procedura per il subentro nella titolarità degli alloggi di E.R.P., con particolare riferimento alla durata di stabile convivenza, portandola da 6 a 4 anni.

### **Rilevato inoltre che**

tra le specifiche modifiche vi sono elementi di maggior dettaglio rispetto alla definizione del nucleo familiare richiedente intendendosi :

- a) Nucleo familiare costituito da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. I minori in affido all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali. Le unioni civili e le convivenze, così come disciplinate dalla Legge n. 76 del 20/05/2016, accedono all'ERP in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio;
- b) Nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora

la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima dalla data di presentazione della domanda di accesso all'ERP;

tra le proposte di modifica rilevano in particolar modo anche i seguenti punti :

- un ampliamento della durata del procedimento di annullamento dell'affidamento da 60 a 90 giorni;
- l'ampliamento delle casistiche di subentro nella titolarità di alloggi anche all'unione civile, ai sensi della Legge n. 76 del 20 maggio 2016, ed alla convivenza more uxorio come da dichiarazione anagrafica rilasciata ai sensi di legge, in conformità a quanto previsto dalla legge statale ;
- la possibilità, qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi idonei, di procedere alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili idonei per standard abitativo, accessibilità e fruibilità per i portatori di handicap e assenza di barriere architettoniche evidenziate in domanda ;
- l'introduzione tra le condizioni di particolare bisogno socio/economico anche della casistica di disoccupato al termine della percezione di ammortizzatori sociali e del criterio che considera la presenza nel nucleo richiedente, anche monofamiliare, di persone tutte di età inferiore ai 35 anni;
- l'introduzione infine di un punteggio aggiuntivo relativamente alla presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane o di giovani coppie.
- la riduzione della durata dell'ospitalità temporanea consentita, che passa da una durata massima di due anni ad una di dodici mesi
- l'inconciliabilità tra l'ospitalità temporanea e l'acquisizione della residenza presso l'alloggio dell'assegnatario. Nel caso in cui ciò dovesse verificarsi l'assegnatario incorre in causa di decadenza dell'assegnazione per cessione parziale dell'alloggio a terzi;

**Tutto ciò premesso  
il Consiglio del Quartiere Navile**

chiede di inserire nell'allegato 3 (punto 10 testo nuovo) il seguente punto:

“nei casi di progetti di mutuo aiuto (es. Abitare solidale) che già prevedono la proroga oltre i 12 mesi e la non applicazione della maggiorazione del 20% del canone si stabilisce di consentire l'acquisizione della residenza, qualora sia opportuno, presso l'alloggio dell'assegnatario, senza che ciò causi la decadenza per cessione parziale dell'alloggio a terzi”

**esprime apprezzamento**  
rispetto ai sopracitati punti di novità

**ed ESPRIME PARERE POSITIVO**

in merito alla proposta di delibera N. DC/ PRO/2019/79 "Modifica del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli allegati 1 - 1a- 2 - 3", secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento sul decentramento come modificato con OdG n. 236 P.G. n. 142311/2015.

Il Presidente pone in votazione l'O.d.G. n. 37.

Esito della votazione:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 7 (Centro Sinistra per Navile)

Contrari n. 2 (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile)

Astenuti n. 1 (Movimento 5 Stelle)

Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G. n. 37 a maggioranza.

**Documenti allegati (parte integrante):**

**Documenti in atti :**